



ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA LA PREFETTURA DI MILANO IL COMUNE DI RHO E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (SER.CO.P) PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO

CONSIDERATO che, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

VISTA la ministeriale n. 20853 del 2 marzo 2022 con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con i Comuni accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l.241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dagli Enti Locali, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S.

CONSIDERATO che il Prefetto di Milano è incaricato, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996) a disporre interventi di prima assistenza in favore di immigrati irregolari sbarcati nelle coste italiane, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando nella provincia di Milano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale agli artt. 9 e 11 affida ai Prefetti il compito di attivare le strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 30.12.1995 n. 563, quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nonché centri di accoglienza straordinari.

VISTO l'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

VALUTATO che l'art. 2 della legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

VISTO che l'art. 6 della legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.

VISTO l'art. 15 della legge 241/90 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.



VISTO l'art. 5 c. 6 lettera c) del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che individua l'esclusione dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico.

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.

VISTA l'O.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022 la quale, all'art. 3, comma 2, prevede che le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con d.m. del 29 gennaio 2021.

RICHIAMATO il provvedimento nr. 88867 in data 16/03/2022, con quale sono state adottate talune deroghe allo Schema di capitolato di cui al DM 29/01/20221, in attuazione della facoltà concessa dall'art. 3 comma 2 della citata Ordinanza n. 872 del Capo Dipartimento nazionale della Protezione civile del 4 marzo 2022;

VALUTATO che la Prefettura di Milano, il Comune di Rho, per dare corso all'attuazione delle disposizioni in ordine all'obbligo di accogliere temporaneamente i cittadini ucraini che sono in fuga dal conflitto bellico, conformemente al Decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2021, intendono creare un partenariato pubblico-pubblico per pervenire ad una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali, tutti coinvolti nell'accoglienza ai profughi e per disciplinare il servizio di “prima accoglienza dei cittadini ucraini e la gestione dei servizi connessi”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano nella persona del Signor Prefetto Dott. Renato Saccone

E

Il Comune di Rho nella persona del Sindaco Dott. Andrea Orlandi

E

Ser.Co.P. – Azienda Speciale Consortile dei comuni del rhodense per i servizi alla persona (d'ora in poi Ser.Co.P), costituita ai sensi del TUEELL art. 114, in qualità di ente strumentale per la gestione dei servizi sociali dell'Ambito territoriale del Rhodense, nella persona del Direttore Generale – Dott. Guido Ciceri



Articolo 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo tra la Prefettura, il Comune di Rho e Ser.Co.P, ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza per un numero di posti di accoglienza in strutture comunali, del Terzo Settore o del privato sociale, **fino a n. 100 posti**, che verranno progressivamente attivati in relazione alla disponibilità degli alloggi, nonché la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza straordinari previsti dall' articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche.

In particolare, il Comune di Rho e Ser.Co.P si impegnano a:

- mettere a disposizione le strutture così come specificate nella Tabella Allegata alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del documento, prontamente fruibili allo scopo, che sarà progressivamente implementata a seguito della disponibilità degli alloggi;
- farsi carico degli eventuali oneri economici per l'adeguamento delle strutture di accoglienza;
- erogare il servizio di accoglienza nelle strutture sopra indicate per il tramite di enti gestori dagli stessi individuati;
- supportare la Prefettura di Milano nella gestione territoriale dell'accoglienza dei profughi ucraini attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione.

2. I servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere svolti secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche relative alla gestione dei CAS per strutture collettive o per singole unità abitative, sino a n. 100 posti complessivi. In particolare Ser.Co.P avvierà sin da subito le procedure per l'affidamento della gestione delle strutture che dovessero rendersi disponibili a seguito di individuazione dell'ente gestore, secondo il capitolato d'appalto e le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021, così come modificati con provvedimento nr 88867 del 16/03/2022, in attuazione dell'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza n. 872 del Capo Dipartimento nazionale della Protezione civile del 4 marzo 2022;

La Prefettura si impegna a inserire in modo prioritario nelle strutture di cui al presente Accordo, laddove possibile, i profughi ucraini bisognosi di accoglienza che abbiano relazioni familiari preesistenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito territoriale del Piano di zona del rhodense e segnalati da Ser.Co.P. tramite accordi con la Prefettura di Milano

L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2 Beni immobili

Il Comune di Rho e Ser.Co.P mettono a disposizione locali, di concerto con l'ente gestore, per l'accoglienza come sopra indicati, nelle condizioni in cui essi si trovano attualmente, fatti salvi gli



interventi strettamente necessari ed urgenti per rendere fruibili tali immobili nell'attuale contesto di emergenza.

Articolo 3

Durata dell'Accordo, modifica e opzione di rinnovo

1. La durata dell'Accordo decorre dalla data della sottoscrizione al 31.12.2022.
2. Nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse proseguire oltre il 31.12.2022, la Prefettura comunicherà al Comune di Rho e Ser.Co.P. la volontà di rinnovare il presente Accordo mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.
3. L'eventuale modifica del numero complessivo di posti di cui all'art. 1, tenuto conto delle presenze effettive al momento della richiesta nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi, ovvero l'apertura di ulteriori strutture di accoglienza e la chiusura di quelle attive potrà essere effettuata dalle Parti con semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo pec.

Articolo 4

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'Accordo la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto della Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Comune di Rho e Ser.Co.P al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.



Articolo 5

Obblighi di collaborazione del Comune di Rho e di Ser.Co.P nello svolgimento dei controlli

1. Il Comune di Rho e Ser.Co.P., in nome e per conto di tutti i comuni dell'Ambito del Rhodense, assicurano la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo dei servizi di accoglienza svolti direttamente o tramite Enti gestori, anche garantendo la presenza costante, presso ogni centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica per ciascuna struttura della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Articolo 6

Rimborsi

I servizi di accoglienza verranno affidati ad Enti del Terzo Settore o del privato sociale in base al capitolato d'appalto e alle specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021, così come modificati con provvedimento nr 88867 del 16/03/2022, in attuazione dell'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza n. 872 del Capo Dipartimento nazionale della Protezione civile del 4 marzo 2022. L'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base delle effettive presenze, sarà pari all'importo di aggiudicazione, nei limiti dei costi medi di riferimento anch'essi approvati con il d.m. predetto.

Articolo 7

Liquidazione del rimborso

1. La prefettura provvederà a rimborsare i corrispettivi come determinati all'art. 6, direttamente alla Azienda Speciale Consortile Ser.co.P. attraverso accreditamento sul conto corrente bancario acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Milano S.C., Agenzia/Filiale di Rho, avente le seguenti coordinate IBAN IT90V 08453 20500 00000032037.

2. Al fine della liquidazione del rimborso, Ser.Co.P trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle note spese, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento nonché la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto nel decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 8

Recesso dall'Accordo

1. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Comune di Rho e Ser.co.P. tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini ucraini.



2. In caso di recesso per giusta causa, Sercop di ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni dell'Accordo.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il Comune di Rho e Ser.Co.P. hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo in essere con la Prefettura.
3. Il Comune di Rho e Ser.Co.P. sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Comune di Rho e Ser.Co.P si impegnano ad osservare, nell'ambito delle attività di trattamento dati necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ed il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101.

Data della firma digitale

p. La Prefettura di Milano
Il Prefetto
Dott. Renato Saccone

Firmato digitalmente

p. Il Comune di Rho
Il Sindaco
Dott. Andrea Orlandi

Firmato digitalmente

p. Ser.Co.P.
Il Direttore Generale
Dott. Guido Ciceri

Firmato digitalmente

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

- Capitolato speciale d'appalto approvato con d.m. 29.01.2021
- Specifiche tecniche-all.1 bis - integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)
- Specifiche tecniche-all. 2 bis- integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)
- Tabella A dotazione minima del personale.



PREFETTURA di MILANO
Ufficio territoriale del Governo

- ALL. B -costi di riferimento per i rimborsi;
- Tabella attività ordinarie servizio di pulizia-Tabella Frequenze pulizia
- Tabella strutture